



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 71 del 30-01-2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA E APPROVAZIONE NUOVI ATTI DI GARA.

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 13
Proposta del settore n. 26

PREMESSO che:

- con determinazione n. 1116 del 28/12/2017, come rettificata con atto n. 1136 in pari data, del Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato venivano approvati il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione degli automezzi comunali per il periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2021, suddiviso in 4 lotti ed il relativo DUVRI;
- si stabiliva di avviare, tramite la piattaforma telematica START la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 previa manifestazione di interesse, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del Codice dei Contratti;
- si demandava al Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali la predisposizione degli atti di gara (avviso di manifestazione di interesse, lettera di invito e loro allegati), nonché la pubblicazione sulla piattaforma START ed i conseguenti atti gestionali per lo svolgimento della gara stessa;
- con determinazione del responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali n. 17 del 10/01/2018 si approvava lo schema di avviso di manifestazione e si impegnava la spesa relativa alla tassa Anac;
- in data 11/01/2018 si è proceduto a pubblicare l'avviso di manifestazione di interesse sul profilo committente in data, sulla piattaforma START in data 11/01/2018, all'albo pretorio in data 15/01/2018;
- che in data 16/01/2018 un operatore economico interessato a partecipare alla procedura ha inviato una lettera via pec (prot. 2829/2018) contestando il mancato rispetto della ripartizione 70/30 del punteggio tra l'offerta tecnica ed economica (ex art. 95 comma 10bis D.Lgs. 50/2016), nonché il costo orario della manodopera messo a base di gara, ritenuto troppo basso;

VISTO che, dopo aver verificato le contestazioni avanzate dall'operatore, vi sono i presupposti logico - giuridici per agire in via di autotutela ai sensi dell'art.21octies della L.241/1990, nonché ragioni di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, in quanto:

- la pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara (CDS 3989/2006), tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse: tale potere di autotutela trova fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 della Costituzione, cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- la stazione appaltante non è tenuta alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 trattandosi di atto endoprocedimentale interno alla procedura di scelta del contraente, per sua natura idoneo ad attribuire in modo stabile il bene della vita e ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale;
- vi sono ragioni di legittimità giuridica e di imparzialità dell'azione amministrativa, oltre che di rispetto del principio di libera concorrenza tra gli operatori, che impongono di agire in autotutela agendo sugli atti di gara in una fase ancora precedente al consolidarsi delle posizioni di eventuali concorrenti partecipanti alla procedura;

VISTO:

- l'avviso di manifestazione di interesse, ed in particolare le premesse dove si legge: "*L'Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.*"; l'art. 11 della medesima manifestazione dove si legge "*a) l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o comunque interessati;*"

CONSIDERATO ALTRESI' CHE in seguito all'annullamento della manifestazione di interesse di cui alla gara n. 1/2018, è necessario procedere a pubblicare un nuovo avviso di manifestazione di interesse, modificando il costo orario della manodopera, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso anziché dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e lasciando invariato il CSA, il Duvri, l'elenco automezzi già approvati con determinazione n. 1116 del 28/12/2017, come rettificata con atto n. 1136 in pari data, del Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato;

DATO ATTO pertanto di dover di procedere allo svolgimento della procedura di gara specificando quanto segue:

1) In merito al criterio di valutazione delle offerte, è ritenuto opportuno, per ragioni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, svolgere un'unica procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli suddivisa in lotti. Inoltre, pur trattandosi di una procedura superiore ad euro 40.000,00, ogni singolo lotto in sé considerato è molto al di sotto della soglia evidenziata, per cui la scelta del prezzo più basso è coerente con le disposizioni contenute nell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

A ciò si aggiunga la natura delle prestazioni richieste che consistono nello svolgimento di attività finalizzate al buono stato di funzionamento degli automezzi (es. cambio olio, sostituzione dei filtri etc...) e di riparazione degli autoveicoli guasti (rimozione di parti danneggiate e sostituzione con il pezzo di ricambio) ossia trattasi di attività con caratteristiche tecniche standardizzate in cui alla manodopera vera e propria si accompagna sempre la fornitura di beni (es. il pezzo di ricambio, pneumatico). Si tratta pertanto di appalto non complesso con prestazioni già dettagliate nei documenti di gara e pertanto senza la presenza di aspetti qualitativi da, eventualmente, valorizzare in sede di gara con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e con aspetti che dovrebbero coprire il 70 % del punteggio.

Per questi motivi è evidente che l'appalto in questione rientri naturalmente nella tipologia prevista dall'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, lett. b), in cui è ammissibile il criterio del prezzo più basso, avendo riguardo anche alla natura ed al valore della gara ed in ossequio alle norme e principi espressi dal Codice dei Contratti Pubblici.

“Come già rilevato in sede cautelare dal T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis ord. 13 ottobre 2017 n. 5355, <<il servizio in oggetto non pare (poi) presentare natura intellettuale ovvero tecnica, essendo l'elemento prevalente rappresentato dal costo dei pezzi di ricambio – conosciuti e fissati da tariffari di mercato – rispetto al quale l'elemento della manodopera e dell'aspetto tecnologico si pongono quali voci inferiori>>” (Tar Toscana 28/2018), pertanto il servizio di cui trattasi non può essere assimilato e non può assimilarsi a prestazioni di natura intellettuale tale per cui vi sarebbe la necessità di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

D'altro canto, utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi un sistema che dovrebbe prevedere un confronto qualitativo e quantitativo tra offerte, comporterebbe un eccessivo aggravio procedimentale non giustificato né dall'importo dei singoli lotti (il più elevato ammonta ad € 30.600,00) né dall'importo complessivamente inteso per l'appalto (€ 63.000,00 molto inferiore alla soglia comunitaria);

2) Occorre in ogni caso meglio precisare i criteri di calcolo del punteggio in quanto per ciascun lotto si richiedono più sconti percentuali per cui vi è necessità di individuare una formula che riporti ad un unico punteggio una pluralità di offerte. Per quanto riguarda i lotti 1 (servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di tutte le parti meccaniche compresi gli accessori e servizio di revisione degli automezzi), lotto 2 (servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione ed interventi relativi alla carrozzeria degli automezzi, compresi gli accessori) e lotto 4 (assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di tutte le parti elettriche e/o elettroniche degli

automezzi, compresi gli accessori), si procederà a richiede l'offerta articolata su 3 ribassi, mentre relativamente al lotto 3 (servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione e riparazione dei pneumatici e di tutte le parti relative agli stessi) l'offerta si articolerà su 2 ribassi, come meglio specificato nell'allegato denominato "Criteri di aggiudicazione";

3) Relativamente alla quantificazione della manodopera ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi tra l'altro di un appalto a "consumo", e non di servizi continuativi né tantomeno preventivabili, risulta difficile fare una stima dei costi della manodopera. Si può ragionevolmente quantificare detto costo attorno al 20% - 30% dell'importo dell'appalto;

VISTO il decreto legislativo 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO:

- che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi 65 - 67 della Legge n. 266/2005 e dalla deliberazione dell'Autorità medesima del 21 dicembre 2016 n. 1377, le stazioni appaltanti devono effettuare il versamento del contributo a favore dell'Autorità calcolato sull'importo complessivo a base di gara che ammonta ad € 63.000,00.=, IVA esclusa;

- che il predetto importo, ai sensi della delibera 1377/2016 tuttora vigente, è pari ad € 30,00 ed è già stato impegnato con determinazione n. 17 del 10/01/2018;

- che si ritiene opportuno pubblicare l'avviso sui siti informatici della Regione Toscana, sul profilo committente di questa amministrazione, nonché all'Albo Pretorio, in modo da rispondere alle esigenze di trasparenza e imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione, come tra l'altro sottolineato dalla Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici (2006/C 179/02);

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse e del relativo allegato contenente i criteri di attribuzione del punteggio all'offerta economica, sentito il RUP;

RICHIAMATA la deliberazione GC n. 145 del 27/12/2017 con cui è stato approvato il Piano Provvisorio delle Risorse 2018;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n 144 del 27/12/2017 con la quale è stato prorogato fino al 28/02/2018 l'Assetto Organizzativo dell'Ente;

VISTA la Determinazione del Segretario n. 1119 del 28/12/2017 con la quale è stata prorogata fino al 28/2/2018 la nomina dei responsabili dei servizi e di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa.

DETERMINA

1) di annullare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 octies della legge 241/1990, la manifestazione di interesse di cui alla gara 1/2018 per le motivazioni meglio descritte in premessa;

2) di indire nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 previa manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione degli automezzi comunali per il periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2021, suddiviso in 4 lotti;

3) di approvare l'avviso per la manifestazione di interesse e l'allegato contenente i criteri

di attribuzione del punteggio all'offerta economica, dando atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e che il costo della manodopera a base d'asta viene determinato in € 38,00 IVA esclusa, ferma la prenotazione di impegno nonché il CSA, l'elenco mezzi e il duvri;

4) di dare atto che gli atti sopra richiamati sono comunque depositati presso questo Servizio, e che agli stessi potranno essere apportate le necessarie modifiche non sostanziali;

5) di procedere all'affidamento tramite l'utilizzo della piattaforma START della Regione Toscana;

6) di dare atto che, ai sensi della Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea (2006/C 179/02) di cui in premessa, la sottoscritta provvederà a pubblicare l'avviso all'Albo Pretorio e sui siti Internet istituzionali del Comune di Quarrata e della Regione Toscana;

7) di dare atto che il RUP è il responsabile del Servizio Finanziario ed Economato, dott.ssa Bianca Sottosanti;

8) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni.

Data
30-01-2018

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA